



La nozione del caso fortuito nella previsione dell'art. 141 C.d.A.

Descrizione

Il Giudice di pace di Cerignola, con sentenza del 7 luglio 2017, condannava Generali Italia Spa al risarcimento dei danni subiti dal trasportato in seguito all'incidente stradale, allorché l'autostrada su cui viaggiava, era stata urtata da un'altra autostrada. Il Tribunale di Foggia, adatto in grado d'appello da Generali Italia Spa, rigettava la domanda di condanna imponendo la restituzione delle somme percepite, in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese di lite, rilevando che a) *con la citazione introduttiva l'attore, agendo ex art. 141 cod. ass. quale terzo trasportato, aveva ascritto la responsabilità del sinistro esclusivamente a Gabriele Raffaele Cirulli, conducente della vettura antagonista rispetto a quella su cui egli era trasportato;* b) *l'azione ex art. 141 cod. ass. postulerebbe necessariamente, secondo il prevalso orientamento della giurisprudenza di legittimità (sono citate Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019 e Cass., Sez. 3, n. 8386 del 2020), che venga allegata quantomeno una responsabilità concorrente (anche solo presunta) del vettore del veicolo in cui il danneggiato è stato trasportato; in mancanza di tale allegazione si integrerebbe l'ipotesi del caso fortuito, che esclude la legittimazione ad agire del terzo trasportato medesimo; tale fattispecie, infatti, comprenderebbe non solo le cause naturali ma anche la condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto;* c) *ove fosse stata allegata la responsabilità concorrente, anche solo presunta, del vettore del veicolo su cui viaggiava il terzo danneggiato, sarebbe spettato al suo assicuratore dare la prova della sua mancanza di colpa, dimostrando che il caso fortuito era stato causa del sinistro;* d) *poiché, invece, tale allegazione era mancata, la domanda doveva ritenersi in origine inammissibile per carenza dei presupposti dell'azione, integrandosi una fattispecie di caso fortuito alla stessa stregua delle allegazioni attive;* e) *ne discendeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.*

La sentenza impugnata è criticata, avanti la Corte di Cassazione, per avere ritenuto che, nell'ipotesi di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, si integrerebbe la fattispecie del caso fortuito ex art. 141, primo comma, cod. ass.. Il ricorrente sostiene invece che l'allegazione della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista non escluda la legittimazione del danneggiato ad agire ex art. 141 cod. strad.. Inoltre censura il giudice



dell'â??appello per aver configurato la condotta del conducente il veicolo antagonista, fatto umano idoneo a connotare il caso fortuito previsto nell'â??art. 141 predetto. Il ricorrente sostiene che, sebbene la fattispecie del caso fortuito, in linea generale, possa essere integrata anche da una condotta umana, tuttavia non sarebbe idonea ad integrare tale fattispecie una condotta, come quella allegata nella vicenda in esame, costituente titolo di responsabilitâ??.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 dicembre 2025 n. n.33441, ritiene i due motivi proposti fondati. Ed invero afferma che: â??la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio -affermato da **Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019**â?? secondo il quale, in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, lâ??azione conferita dall'â??art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'â??assicuratore del vettore, postula lâ??accertamento della corresponsabilitâ?? di questâ??ultimo, dovendosi riferire la â??salvezza del caso fortuitoâ?•, di cui allâ??inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto. Il giudice del merito non ha perâ??tenuto conto che lâ??illustrato principio era stato contraddetto da una successiva pronuncia â?? **Cass. Sez. 3, n. 17963 del 2021**â?? la quale aveva aderito al diverso orientamento secondo cui lâ??art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'â??assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, â??a prescindere dall'â??accertamento della responsabilitâ?? dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistroâ?•, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puâ??essere opposto il solo â??caso fortuitoâ?•, da identificarsi, non giâ?? con la condotta colposa del conducente dell'â??altro veicolo coinvolto, ma con lâ??incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Questo diverso orientamento Ã?? prevalso e si Ã?? consolidato in una situazione di â??diritto viventeâ?• a seguito di **Cass., Sez. Un., n.35318 del 2022**, secondo cui â??La nozione di â??caso fortuitoâ?•, prevista come limite all'â??applicabilitâ?? dell'â??azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda lâ??incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'â??altro conducente, posto che la finalitâ?? della norma Ã?? quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessitâ?? di compiere accertamenti sulla responsabilitâ?? del sinistroâ??.

Categoria

1. Legal

Data di creazione

24 Dic 2025